



Direttive concernenti i rapporti d'indagine

Basi per la redazione dei rapporti d'indagine nella procedura di naturalizzazione

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern
Tel. +41 (0)58 465 11 11, fax +41 (0)58 465 93 79
www.sem.admin.ch

Valide dall'8 luglio 2019
Versione dell'8 luglio 2019

Controllo delle modifiche

Versione	Modifica n. marg.	Contenuto
luglio 2019	n. marg. 8	Indagini nel precedente cantone di domicilio
	n. marg. 9	Esaminare se le condizioni di vita sono chiaramente cambiate e, nel caso di documenti di archivio redatti più di un anno fa
	n. marg. 11	Attuale documento di stato civile invece del certificato di famiglia
	n. marg. 15	Numero minimo di domande, protocollare le domande e risposte nel rapporto d'indagine o allegare ad esso
	n. marg. 21	Esaminare se le condizioni di vita sono chiaramente cambiate e, nel caso di documenti redatti più di un anno fa, sopprimere il tipo di acquisto della cittadinanza svizzera
	n. marg. 28	Esame dell'unione coniugale in caso di grandi differenze d'età
	n. marg. 29	Esaminare se si è verificata una precedente separazione temporanea
	n. marg. 38a	Annuncio supplementare delle misure previste dalla legge sugli stranieri
	n. marg. 41a	Il Cantone di domicilio verifica se le informazioni contenute nel modulo di domanda e/o nei documenti presentati sono cambiate
n. marg. 48	Domande sui valori della Svizzera, il monopolio del potere e sui diritti e doveri, protocollare le domande e le risposte nel rapporto d'indagine o allegare ad esso	

Disposizioni abrogate

Nel 2008, con l'introduzione del Manuale sulla cittadinanza, è stata abrogata la circolare del 26 maggio 2005 concernente i rapporti d'indagine cantonali relativi alle domande di naturalizzazione secondo l'articolo 27 della legge sulla cittadinanza del 29 settembre 1952.

Le precedenti istruzioni relative alla redazione dei rapporti d'indagine, integrate nel Manuale sulla cittadinanza, vengono abrogate per le domande di naturalizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2018.

Entrata in vigore

Direttive concernenti i rapporti d'indagine

Valide dall'8 luglio 2019
Versione dell'8 luglio 2019

Emanate giusta l'articolo 34 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza, LCit)¹ e gli articoli 17 e 18 dell'ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (ordinanza sulla cittadinanza, OCit)².

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Vicedirettrice

¹ RS 141.0

² RS 141.1

1 Disposizioni generali

1.1 Scopo e campo di applicazione

- 1 Le presenti direttive disciplinano la procedura relativa alla stesura dei rapporti d'indagine nell'ambito delle domande di naturalizzazione agevolata di persone residenti in Svizzera. Si applicano per analogia anche alle domande di reintegrazione.
- 2 Le direttive menzionano gli accertamenti da svolgere per la redazione dei rapporti d'indagine, ma non contengono indicazioni sui requisiti per la concessione dell'autorizzazione di naturalizzazione. Esse integrano e concretizzano le disposizioni della LCit e della OCit.
- 3 Le presenti direttive si applicano esclusivamente alle domande inoltrate presso la SEM a partire dal 1° gennaio 2018. Valgono per la SEM e le autorità cantonali e comunali incaricate dell'esecuzione della procedura di naturalizzazione. Le autorità di naturalizzazione possono, per analogia, applicare le presenti direttive e il rapporto d'indagine modello alla procedura di naturalizzazione ordinaria.

1.2 Principi generali

- 4 Le indagini sono da effettuarsi in funzione delle necessità e dell'età del richiedente. Per redigere il rapporto d'indagine, debbono essere utilizzati i modelli messi a disposizione dalla SEM ([Rapporto d'indagine modello](#)). Se durante gli accertamenti emergono dubbi sull'adempimento di una delle condizioni per la naturalizzazione agevolata, bisogna in ogni caso svolgere le indagini relative alle altre condizioni di naturalizzazione e riportare i risultati nel rapporto.
- 5 La competenza spetta all'autorità di naturalizzazione del Cantone di residenza del richiedente. La SEM comunica all'autorità cantonale competente in virtù di quale disposizione è stata depositata una domanda e se occorre stendere un rapporto d'indagine.
- 6 Secondo le circostanze occorre accertare se il richiedente:
 - a. vive effettivamente in unione coniugale stabile (cfr. 2.2);
 - b. nell'infanzia ha imparato dai genitori o dal suo contesto sociale immediato una lingua nazionale come lingua madre (cfr. 2.3);
 - c. rispetta l'ordine e la sicurezza pubblici (cfr. 2.4);
 - d. dispone di un'integrazione professionale riuscita, nella misura in cui tale elemento risulta dagli allegati alla domanda trasmessi dal candidato (cfr. 2.5.);
 - e. non incoraggia e non sostiene l'integrazione dei membri della famiglia, in particolare dei figli (cfr. 2.7); e
 - f. rispetta i valori della Costituzione federale (cfr. 2.8).
- 7 Gli accertamenti svolti dal Cantone di residenza comprendono:
 - a. in ogni caso il colloquio personale con il richiedente (n. marg. 13–18) e la consultazione delle autorità competenti in materia di migrazione (n. marg. 37–38, 38a);
 - b. per i giovani dai 10 ai 25 anni di età la consultazione della Procura dei minorenni (n. marg. 39);
 - c. per l'esame dell'unione coniugale eventuali problemi avuti in precedenza con la polizia e domande specifiche poste al richiedente (n. marg. 26–29);

- d. nonché, secondo le circostanze:
1. gli accertamenti specifici in caso di dubbi sull'unione coniugale (n. marg. 30–33),
 2. gli accertamenti complementari nel caso in cui vi siano indizi relativi al mancato incoraggiamento e al mancato sostegno dell'integrazione dei membri della famiglia (n. marg. 46–47) nonché al mancato rispetto dei valori della Costituzione (n. marg. 50–51).
- 8 Gli accertamenti effettuati nei cantoni in cui il richiedente ha risieduto nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda comprendono:
- a. avvenimenti di polizia o altri avvenimenti durante il periodo di residenza;
 - b. informazioni ottenute dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione (n. marg. 37–38 e 38a);
 - c. la convivenza dei coniugi allo stesso indirizzo (solo per le domande ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LCit).
- 9 In ogni caso, il Cantone di domicilio verifica se le condizioni di vita del richiedente sono cambiate dopo la presentazione della domanda (p es. a causa di malattia, infortunio o perdita dell'impiego). In tal caso, aggiorna i documenti presentati dal candidato alla SEM (cfr. 1.3; è escluso il certificato linguistico di cui alla nota marg. 12, lett. a, cfr. 3). Lo stesso vale per i documenti che, al momento della stesura del rapporto d'indagine, hanno più di un anno.

1.3 Procedura per la presentazione della domanda

- 10 Il richiedente inoltra la domanda di naturalizzazione agevolata alla SEM per posta, allegando gli originali dei documenti richiesti. Al momento del deposito della domanda questi devono essere di data recente.
- 11 La SEM richiede documenti riguardanti il richiedente, p. es. un attuale documento di stato civile, il certificato di domicilio e i documenti per l'esame dei criteri d'integrazione.
- 12 La SEM esige i seguenti documenti per dimostrare:
- a. le competenze linguistiche;
 1. la conferma della frequenza della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale durante almeno cinque anni,
 2. la conferma dell'assolvimento di una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale, oppure
 3. un certificato linguistico corrispondente agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici (lista all'indirizzo www.fide-info.ch);
 - b. la partecipazione alla vita economica e l'acquisizione di una formazione;
 1. un attestato del datore di lavoro. Esso deve indicare l'attività professionale attuale, il datore di lavoro e il luogo di lavoro attuali nonché la natura e la durata del rapporto di lavoro e il grado d'occupazione. Anziché un attestato del datore di lavoro può essere presentato il contratto di lavoro attuale con i conteggi salariali relativi ai tre mesi che precedono l'inoltro della domanda,
 2. documenti che attestano l'attività indipendente,
 3. un'attestazione della Cassa svizzera di compensazione relativa ad una prestazione AVS oppure un'attestazione di un ufficio AI relativa ad una presta-

- zione AI,
4. una conferma scolastica nel caso di allievi; un contratto di tirocinio approvato o una conferma dell'azienda di tirocinio nel caso di apprendisti; la conferma valida dell'immatricolazione nel caso di studenti; un contratto di praticantato nel caso di praticanti,
 5. una conferma dell'autorità d'assistenza sociale da cui emerga se attualmente o nei tre anni precedenti la domanda il richiedente percepisca o abbia percepito prestazioni d'aiuto sociale e se quelle percepite siano state restituite integralmente (Comune di residenza attuale e Comuni di residenza degli ultimi cinque anni prima del deposito della domanda);
- c. il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
1. una lista di tutte le esecuzioni avviate nel corso degli ultimi cinque anni nei confronti del richiedente e dei figli, a partire dai 16 anni d'età inclusi nella domanda di naturalizzazione e del coniuge (Comune di residenza attuale e Comuni di residenza degli ultimi cinque anni prima del deposito della domanda);
 2. una lista degli attestati di carenza beni non ancora estinti degli ultimi cinque anni (Comune di residenza attuale e Comuni di residenza degli ultimi cinque anni prima del deposito della domanda). Idem per il coniuge del richiedente;
 3. una conferma delle autorità fiscali da cui emergano eventuali arretrati dell'imposta cantonale, dell'imposta comunale o dell'imposta federale diretta (Comune di residenza attuale e Comuni di residenza degli ultimi cinque anni prima del deposito della domanda). Entrano in linea di conto unicamente gli arretrati d'imposta degli ultimi cinque anni fiscali tassati definitivamente.

1.4 Colloquio personale

- 13 L'autorità incaricata di redigere il rapporto d'indagine svolge un colloquio personale con il richiedente, che deve identificarsi. Se la domanda di naturalizzazione include un figlio di almeno 12 anni, o se un minore di almeno 12 anni presenta autonomamente una domanda di naturalizzazione, il colloquio personale deve svolgersi, conformemente all'età, anche con quest'ultimo.
- 14 Lo scopo del colloquio personale è quello di accertare i fatti giuridicamente rilevanti sulla base dei criteri d'integrazione, in modo tale che la SEM possa valutare definitivamente l'integrazione del richiedente e dei figli inclusi nella domanda. I risultati del colloquio devono essere riportati nel rapporto d'indagine.
- 15 La persona che svolge il colloquio si accerta che vengano trattati tutti gli elementi rilevanti per la cittadinanza. Il richiedente è pertanto interrogato anche su aspetti relativi alla geografia, alla storia, alla politica e alla società svizzere (in totale almeno 12 domande di cui 3 domande per ogni tema). Le domande poste e le risposte ricevute devono essere protocollate nel rapporto d'indagine o allegate ad esso. Le domande concernenti la Svizzera devono riferirsi a informazioni accessibili a tutti. La SEM informa al riguardo il richiedente tramite i documenti contenuti nel formulario di domanda. Risultano utili, tra l'altro, le informazioni reperibili su
- a. www.ch.ch;
 - d. LA CONFEDERAZIONE IN BREVE; a cui si accede tramite il sito www.bk.admin.ch > Documentazione > La Confederazione in breve (stato: febbraio 2019);
 - e. GUIDA ALLA SVIZZERA; a cui si accede tramite www.swissinfo.ch > Menu > Guida alla Svizzera (stato: luglio 2019).

- 16 Il colloquio dev'essere svolto in una delle quattro lingue nazionali, di norma quella parlata nel Comune, rispettivamente nella parte del Cantone in questione. I requisiti minimi per quanto riguarda le conoscenze linguistiche sono orientati al livello di competenza B1 per l'orale e A2 per lo scritto. Nel rapporto occorre indicare la lingua, la data e il luogo (presso i locali dell'autorità o in occasione di una visita a domicilio) in cui è stato svolto il colloquio e le persone che vi hanno partecipato (richiedente, coniuge, figli inclusi nella domanda, rappresentante legale).
- 17 Se durante il colloquio si costatano problemi di comprensione connessi alla lingua che ostacolano considerevolmente il colloquio stesso, è opportuno redigere, da quel momento, un verbale dettagliato (trascrizione parola per parola), da allegare al rapporto d'indagine.
- 18 Se non è possibile svolgere il colloquio personale a causa delle conoscenze insufficienti della lingua parlata nel Comune o nel Cantone da parte del richiedente e dei figli minorenni inclusi nella domanda, vi è la possibilità di coinvolgere il coniuge o una terza persona, sempreché parli la lingua nazionale del luogo di residenza nonché l'altra lingua nazionale che il richiedente sostiene di padroneggiare.
- 19 Se per ragioni linguistiche le autorità incaricate di svolgere le indagini non sono in grado di procedere a tutti gli accertamenti relativi alle condizioni di naturalizzazione conformemente alle direttive, ne informano la SEM.

1.5 Dati personali e altre informazioni sul richiedente

Richiedente

- 20 Nel rapporto d'indagine vanno indicate le generalità del richiedente (cognome, cognome da celibe/nubile, nome, data di nascita), nonché l'attuale indirizzo di residenza e la relativa data d'arrivo. All'occorrenza queste ultime vanno aggiornate.

Coniuge svizzero

- 21 Nel rapporto d'indagine vanno indicate le generalità del coniuge svizzero del richiedente (cognome, cognome da celibe/nubile, nome, data di nascita), nonché altre informazioni concernenti l'unione coniugale. Il Cantone di domicilio verifica in ogni caso se le condizioni di vita del coniuge svizzero sono cambiate dopo la presentazione della domanda (ad es. a causa di malattia, incidente o perdita del posto di lavoro). In tal caso, aggiorna i documenti prodotti. Lo stesso vale per i documenti che, al momento della stesura del rapporto d'indagine, hanno più di un anno.

- a. Informazioni sulla professione:
 1. attività professionale attuale,
 2. datore di lavoro, luogo di lavoro, e
 3. tipologia e durata del rapporto di lavoro, grado di occupazione;
- b. Domicilio attuale e relativa data d'arrivo, se diversi da quelli del richiedente.

Figli in comune

- 22 Nel rapporto d'indagine vanno indicate le generalità dei figli in comune del coniuge svizzero e del richiedente straniero (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita), qualora non figurino già sul modulo di domanda o sul certificato di famiglia. Occorre inoltre specificare il domicilio dei figli nel caso in cui sia diverso da quello del richiedente stesso.

Figli stranieri del richiedente

- 23 Nel rapporto d'indagine vanno indicate le generalità di ciascuno dei figli stranieri del richiedente (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza). Occorre inoltre specificare il domicilio dei figli nel caso in cui sia diverso da quello del richiedente.
- 24 Ne fanno parte:
- a. i figli minorenni stranieri nati da un precedente matrimonio;
 - b. i figli minorenni nati al di fuori del matrimonio.

2 Accertamenti concreti

2.1 Motivi della domanda di naturalizzazione

- 25 Durante il colloquio personale si devono richiedere i motivi che hanno portato il richiedente a presentare la domanda di naturalizzazione.

2.2 Unione coniugale

- 26 L'autorità incaricata di redigere il rapporto d'indagine accerta se i coniugi vivono in unione coniugale effettiva e stabile. Gli accertamenti comprendono:
- a. segnalazioni della polizia riguardanti atti di violenza domestica; e
 - b. il colloquio personale.
- 27 Al rapporto d'indagine vanno allegati i rapporti di polizia stesi durante i tre anni precedenti il deposito della domanda. Nel rapporto d'indagine occorre rilevare, per esempio, gli interventi di polizia per atti di violenza domestica, in particolare anche gli interventi di polizia nei confronti del coniuge svizzero. Se non è possibile allegare i documenti relativi a tali avvenimenti, è necessario riportare nel rapporto d'indagine quanto avvenuto (segnalazioni, le misure adottate, ecc.).
- 28 Durante il colloquio personale occorre procedere ad accertamenti riguardanti l'unione coniugale. L'autorità incaricata di redigere il rapporto d'indagine accerta se i coniugi:
- a. vivono o hanno vissuto insieme al medesimo indirizzo;
 - b. soggiornano settimanalmente in un altro luogo; se sì:
 1. a quale indirizzo e per quali motivi hanno optato per questo tipo di soggiorno; e
 2. quando e dove trascorrono del tempo insieme durante la settimana e i fine-settimana;
 - c. hanno domicili separati; se sì, per quali motivi e quando e dove trascorrono del tempo insieme durante la settimana e i fine-settimana.
- 29 L'autorità deve inoltre accertare se:
- a. vi è un'intenzione di separazione o di divorzio; in caso affermativo deve stabilire se:
 1. esiste già una separazione di fatto o giudiziaria o è esistita temporaneamente in precedenza;
 2. sono state introdotte o ordinate misure a tutela dell'unione coniugale, e
 3. è in corso una procedura di divorzio.

- b. i coniugi sono già stati sposati in precedenza; in caso affermativo deve stabilire:
 - 1. quando è stato contratto e dissolto il matrimonio precedente e quali sono le generalità del coniuge precedente, e
 - 2. se si è trattato di un matrimonio esclusivamente religioso o tradizionale.

Accertamenti specifici in caso di dubbio sull'unione coniugale

- 30 L'autorità incaricata di stendere il rapporto d'indagine deve svolgere accertamenti specifici in particolare in caso di:
 - a. domicili separati;
 - b. una differenza di età di oltre 15 anni;
 - c. contatti con l'ambiente della prostituzione e della droga;
 - d. interventi della polizia per violenza domestica;
 - e. una procedura relativa al riconoscimento o al disconoscimento di un figlio;
 - f. intenzioni di separazione o divorzio; una separazione di fatto.
- 31 In caso di separazione giudiziaria, di procedura di divorzio in corso o di misure a tutela dell'unione coniugale, non occorre procedere a ulteriori accertamenti.
- 32 Se già durante il colloquio si costatano indizi evidenti che consentono di dubitare dell'unione coniugale, la SEM demanda il compito di procedere ad accertamenti specifici direttamente all'autorità incaricata di redigere il rapporto d'indagine.
- 33 A seconda delle circostanze, gli accertamenti specifici di cui al n. marg. 30 comprendono in particolare:
 - a. un colloquio con il coniuge svizzero;
 - b. una visita a domicilio;
 - c. l'ottenimento di informazioni complementari fornite da persone che conoscono i coniugi; oppure
 - d. una domanda d'assistenza amministrativa rivolta per iscritto ad altre autorità.

2.3 Capacità di comunicare in una lingua nazionale

- 34 Se il richiedente non parla nessuna lingua nazionale come lingua madre, la dimostrazione delle conoscenze linguistiche è valutata sulla base dei documenti allegati alla domanda.
- 35 Se al momento dell'inoltro della stessa il richiedente afferma di parlare una lingua nazionale come lingua madre, è necessario accertare, durante il colloquio personale, quanto sostenuto.
- 36 Per «lingua madre» s'intende la lingua appresa nella prima infanzia senza insegnamento formale. Ciò significa che il richiedente ha imparato una delle quattro lingue nazionali sin dalla prima infanzia, a contatto con i genitori e con il contesto sociale immediato. La lingua madre è quella che una persona padroneggia perfettamente, usa correntemente per comunicare (lingua principale) e sente emozionalmente più vicina.

2.4 Rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici

Informazione dell'autorità cantonale competente in materia di migrazione

- 37 Le autorità di migrazione del cantone di domicilio del richiedente devono essere contattate per ottenere le notifiche che queste hanno ricevuto nell'ambito dell'obbligo di notificazione da parte di altre autorità e che risalgono al massimo ai 10 anni precedenti la data di presentazione della domanda.
- 38 Le notifiche (n. marg. 37) ricevute provengono in particolare dalle autorità di stato civile, di protezione dell'infanzia e degli adulti, dalle autorità giudiziarie o dalle autorità preposte al pagamento delle prestazioni sociali (art. 97 cpv. 3 LStrl³ in relazione con l'art. 82-82f OA-SA⁴). Tali misure comprendono, ad esempio, il percepimento di prestazioni d'aiuto sociale, misure di protezione dei bambini e degli adulti o provvedimenti disciplinari da parte delle autorità scolastiche.
- 38a Le autorità di migrazione del Cantone di domicilio del richiedente devono essere consultate anche in merito a eventuali misure adottate nell'ambito del diritto degli stranieri, quali l'ammonimento (art. 96 cpv. 2 LStrl), gli accordi di integrazione e le raccomandazioni in materia di integrazione (art. 58b LStrl) o la commutazione (art. 63 cpv. 2 LStrl).

Pene inflitte ai minori

- 39 Nel caso di persone fino ai 25 anni, occorre contattare la Procura dei minorenni per ottenere informazioni su tutti i tipi di procedimenti penali minorili (art. 19 cpv. 2 DPMIn⁵). Nel rapporto d'indagine devono essere menzionate solo le pene inflitte ai minori negli ultimi cinque anni prima del deposito della domanda, considerate retroattivamente massimo fino all'età di 10 anni compiuti (art. 3 cpv. 1 DPMIn).
- 40 La verifica dell'esistenza di esecuzioni o attestati di carenza beni, nonché del versamento delle imposte conformemente alla tassazione definitiva avviene sulla base dei documenti allegati alla domanda, da aggiornarsi conformemente al n. marg. 9. La SEM verifica sistematicamente se il richiedente è iscritto nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA.

2.5 Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione

- 41 L'integrazione professionale riuscita, la partecipazione a una formazione o a una formazione continua e il percepimento di prestazioni d'aiuto sociale sono esaminate sulla base dei documenti allegati alla domanda. Se, tuttavia, da questi si evincesse che vi sono state numerose interruzioni del lavoro o variazioni del grado d'occupazione, è necessario approfondire tali aspetti e disporre ulteriori accertamenti durante il colloquio personale.
- 41a Il Cantone di domicilio verifica se le informazioni contenute nel modulo di domanda e/o nei documenti presentati e riguardanti l'attività professionale, la formazione e la formazione continua, nonché le eventuali prestazioni di assistenza sociale (durata, motivi, importo e rimborso) sono cambiate. In tal caso, le aggiorna. Lo stesso vale per i documenti che, al momento della stesura del rapporto d'indagine, hanno più di un anno.

³ RS 142.20

⁴ RS 142.201

⁵ RS 311.1

2.6 Partecipazione alla vita sociale e culturale locale della società svizzera

- 42 Durante il colloquio personale occorre interrogare il richiedente in merito alla sua partecipazione alla vita sociale. Occorre inoltre accertare se il richiedente e i figli inclusi nella domanda intrattengono rapporti con cittadini svizzeri che risiedono nel o al di fuori del loro luogo di residenza, se sono membri di associazioni locali o se si impegnano in ambito della società, politico, formativo, sportivo o culturale.
- 43 Nel rapporto va menzionato esplicitamente se il richiedente vive in maniera isolata. Per illustrare il modo di vita isolato occorre addurre esempi concreti.

2.7 Incoraggiamento e sostegno dell'integrazione

- 44 Durante il colloquio occorre accertarsi se sussistono indizi di mancato incoraggiamento o di mancato sostegno dell'integrazione dei membri della famiglia.
- 45 In particolare, costituisce un elemento a favore di un sostegno e incoraggiamento attivi all'integrazione dei membri della famiglia, il fatto che il richiedente sostenga personalmente i suoi familiari:
- a. nell'acquisizione di una formazione (p. es. nell'apprendimento di una lingua nazionale) o nello sviluppo professionale;
 - b. nell'ambito delle attività scolastiche (p. es. partecipazione a lezioni di nuoto o a gite);
 - c. nell'organizzazione del tempo libero, in particolare nella partecipazione a eventi culturali, sportivi e sociali.

Ulteriori accertamenti in caso di indizi concreti

- 46 Se vi sono indizi per ritenere che il richiedente non incoraggi e non sostenga l'integrazione dei membri della sua famiglia ai sensi del n. marg. 45, l'autorità incaricata di redigere il rapporto d'indagine deve disporre ulteriori accertamenti. Nel rapporto d'indagine devono essere menzionati gli eventi constatati e verificatisi negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda.
- 47 A seconda delle circostanze, gli ulteriori accertamenti comprendono, tra l'altro, l'acquisizione di informazioni scritte o orali presso l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), le autorità scolastiche o le autorità d'assistenza sociale. A tal fine può essere presentata, per iscritto, una domanda d'assistenza amministrativa presso le autorità in questione.

2.8 Rispetto dei valori della Costituzione federale

- 48 Durante il colloquio personale con il richiedente occorre accertarsi se sussistono indizi di mancato rispetto dei valori della Costituzione federale. Al richiedente devono essere poste domande sui valori della Svizzera, sul monopolio del potere e sui diritti e obblighi di un cittadino svizzero. Le domande poste e le risposte ricevute devono essere protocollate nel rapporto d'indagine o allegate ad esso.
- 49 Costituiscono indizi di mancato rispetto dei valori della Costituzione federale in particolare:
- a. il rifiuto di un ordinamento democratico;
 - b. la violazione o il rifiuto dei principi dello Stato di diritto o dei valori democratici fondamentali come il diritto all'autodeterminazione, l'uguaglianza di tutti gli esseri

umani nel rispetto della loro diversità (sesso, etnia, orientamento sessuale e religione) e la libertà di espressione, di credo e di coscienza;

- c. rifiuto dell'uguaglianza fra uomo e donna;
- d. mancanza di tolleranza nei confronti di altri gruppi e/o religioni;
- e. denigrazione generalizzata di minoranze, dei membri di una determinata religione o di persone con un determinato orientamento sessuale;
- f. l'approvazione di atti che violano i diritti fondamentali (p. es. i matrimoni forzati);
- g. azioni propagandistiche pubbliche che minacciano i principi della democrazia liberale e dello Stato di diritto.

Ulteriori accertamenti in caso di indizi concreti

- 50 Se vi sono indizi di mancato rispetto dei valori della Costituzione, l'autorità incaricata di redigere il rapporto d'indagine deve disporre ulteriori accertamenti. Nel rapporto d'indagine devono essere menzionati gli eventi constatati e verificatisi negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda
- 51 A seconda delle circostanze, gli ulteriori accertamenti comprendono tra l'altro l'acquisizione di informazioni scritte o orali presso l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), le autorità scolastiche o le autorità di assistenza sociale. A tal fine può essere presentata, per iscritto, una domanda d'assistenza amministrativa presso le autorità in questione.

2.9 Considerazione delle circostanze personali

- 52 Disabilità, malattie e altre circostanze personali importanti costituiscono delle eccezioni di cui bisogna tener conto durante la procedura di naturalizzazione. Se non emergono chiari indizi sull'esistenza di tali limiti, non sono necessarie ulteriori indagini.
- 53 Se sussistono indizi o elementi per ritenere che siano presenti una o più limitazioni, questi vanno documentati nel rapporto d'indagine. Non è sufficiente accennare alla situazione generale, bensì è necessario comprovare con documenti giustificativi i motivi per cui trovano applicazione i criteri derogatori.

Disabilità, malattia o grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere

- 54 Al rapporto d'indagine dev'essere allegata la decisione dell'Al relativa alla rendita intera o parziale con indicazioni sulla disabilità. Una malattia deve essere comprovata da un certificato o rapporto medico. Le grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere devono essere confermate da un ente specializzato riconosciuto (p. es. dal servizio psicologico scolastico o da un logopedista). Può essere considerato una prova sufficiente l'attestato di partecipazione a un corso di alfabetizzazione o post alfabetizzazione.

Obblighi di assistenza

- 55 Nel rapporto d'indagine vanno documentate le informazioni relative all'assistenza prestata a persone bisognose di cure. Va descritto il tipo di assistenza precisandone la data d'inizio (mese/anno) e la frequenza (giornaliera o settimanale) con cui la persona bisognosa viene assistita.
- 56 In caso di educazione e assistenza dei figli, va fornita la prova che tali compiti vengono svolti nell'ambito del matrimonio o della convivenza. Vanno inoltre documentati l'età dei bambini da assistere, nonché l'ammontare e la tipologia dell'assistenza fornita.

Lavoratori poveri

- 57 Se l'autorità d'assistenza sociale decide che il richiedente ha diritto all'aiuto sociale, non occorre presentare la documentazione sulla situazione finanziaria secondo i n. marg. 58–60. In questo caso, al rapporto d'indagine va allegata la decisione dell'autorità d'assistenza sociale.
- 58 Il rapporto d'indagine deve includere le informazioni sulla situazione finanziaria del richiedente, tra cui il reddito, le spese e la situazione patrimoniale generale. Quest'ultima deve essere comprovata dagli estratti bancari di data recente.
- 59 L'ammontare del reddito va documentato con una copia del certificato di salario o di tutti i certificati mensili di salario dell'anno precedente. Se il richiedente non percepisce alcun reddito o percepisce un reddito saltuario, va indicato l'importo delle indennità giornaliere o delle rendite. Al rapporto vanno allegati i certificati dell'indennità giornaliera (cassa di disoccupazione, AI, assicurazione contro le malattie e gli infortuni) o i giustificativi comprovanti il versamento delle rendite (AVS, AI, cassa pensione e altre rendite).
- 60 L'ammontare del canone di locazione, comprese le spese accessorie e l'importo del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, vanno documentati allegando copie del contratto di locazione e della polizza assicurativa. Se sussistono altri obblighi di pagamento periodico (contratti di leasing e di vendita a pagamento rateale, contributi alimentari ecc.), occorre specificarne l'importo e di allegare i documenti giustificativi.

Prima formazione formale

- 61 Oltre alla decisione motivata dell'autorità d'assistenza sociale (n. marg. 57), occorre allegare la conferma del centro di formazione.

3. Disposizioni speciali**3.1 Osservazioni sul rapporto d'indagine**

- 62 Nella rubrica «osservazioni» possono essere aggiunte informazioni supplementari riguardanti per esempio:
- a. il colloquio personale con il richiedente;
 - b. la visita a domicilio;
 - c. informazioni di carattere generale; o
 - d. imminenti cambiamenti nello stile di vita del richiedente dovuti a:
 1. trasferimento in un altro Cantone, o
 2. trasferimento all'estero.

3.2 Ulteriori accertamenti

- 63 Se il rapporto d'indagine risulta incompleto, se sono necessari ulteriori accertamenti per valutare i requisiti della naturalizzazione o se il rapporto d'indagine risale a più di un anno prima della data corrente e la procedura di naturalizzazione è ancora pendente, la SEM può incaricare le competenti autorità cantonali di svolgere ulteriori indagini.
- 64 Se il cambiamento di domicilio in un altro Cantone avviene dopo che è già stato redatto un rapporto d'indagine completo, la SEM richiede i documenti complementari al richiedente e rinuncia alla stesura di un rapporto complementare se da quello ancora attuale (cioè non più vecchio di un anno) emerge che i requisiti di naturalizzazione sono soddisfatti. Lo stes-

so vale se il richiedente si trasferisce dall'estero in Svizzera e viceversa.

- 65 Dopo aver ricevuto il rapporto d'indagine, la SEM può, all'occorrenza, svolgere proprie indagini complementari. In casi giustificati, nell'ambito delle domande presentate da coniugi stranieri di cittadini svizzeri, la SEM può altresì richiedere all'autorità incaricata di redigere il rapporto d'indagine l'audizione separata dei coniugi oppure un controllo senza preavviso presso la loro abitazione.

Editore	Segreteria di Stato della migrazione SEM
Redazione	Ambito direzionale Immigrazione e integrazione Stato maggiore Diritto
Internet	https://www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari